

VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 giugno 2021

tra

Testi Cementi S.r.l. ed Arquata Cementi S.r.l., rappresentate da Massimo Boccaccio ed Edoardo Sirchia,

e

le Segreterie Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL, nelle persone di Fabrizio Pascucci, Salvatore Federico e Tatiana Fazi, unitamente alle strutture sindacali territoriali ed alle RSU;

PREMESSO CHE

- a) Il 5 febbraio 2021 Buzzi Unicem comunicava alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. ed al Coordinamento delle RSU di Gruppo la cessazione delle attività degli stabilimenti di Testi Cementi S.r.l. e di Arquata Cementi S.r.l.;
- b) L'azienda ha informato che il mercato italiano del cemento, conseguentemente, ha fatto registrare una caduta dei volumi assorbibili, che si assestano ormai a meno del 60% della capacità produttiva tuttora installata in Italia;
- c) Testi Cementi ha avviato per il sito di Greve in Chianti (FI) interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 per i periodi aprile 2020/giugno 2021 per numero massimo di 72 addetti;
- d) A fronte della dichiarazione di cessazione delle attività, le OO.SS. hanno richiesto alle aziende di porre in essere tutte le soluzioni possibili alternative al licenziamento dei lavoratori, al termine delle procedure di legge;
- e) Le parti succitate condividono l'obiettivo prioritario di definire congiuntamente percorsi finalizzati alla salvaguardia dell'occupazione attraverso i canali di cui ai punti successivi;

Tutto quanto ciò premesso e parte integrante del presente verbale di intesa, si stipula e conviene quanto segue:

1. La controllante Buzzi Unicem S.p.A., dopo attenta analisi e condiviso l'obiettivo primario della salvaguardia dell'occupazione con le OO.SS., rende disponibili, con

effetto immediato, le posizioni di lavoro di cui all'allegato 1, che sarà aggiornato mensilmente e condiviso con OO.SS. Nazionali, Territoriali, Coordinamento RSU Gruppo, RSU siti coinvolti; a questi andranno aggiunti i posti disponibili per il "presidio" delle due cementerie anche durante la fase transitoria di CIGS e fino a termine necessità;

2. Le posizioni di lavoro di cui all'allegato 1 sono disponibili fino alla data del 16 settembre 2021; eventuali aggiornamenti e disponibilità ulteriori saranno oggetto delle informative periodiche;
3. Per i criteri di scelta per il *repechage* ci si riferirà all'art. 5 comma 1 legge 223/91, nel seguente ordine: esigenze tecnico produttive/organizzative (=mansione attuale/mansione richiesta presso la sede di potenziale destinazione), carichi di famiglia, anzianità di servizio; per quanto riguarda la localizzazione geografica, a parità di profili analoghi, si terrà conto della eventuale condizione di "fragilità" ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 ss.mm.ii.; chi rientra prioritariamente nei parametri ex art. 5 comma 1 legge 223/91, ai quali si aggiunge la eventuale condizione di fragilità, ha prelazione di scelta sulle posizioni disponibili;
4. Fermo restando che alla ricollocazione definitiva verrà sempre comunque garantito un periodo minimo di distacco di due mesi, per le posizioni di lavoro distanti oltre 70 km dalla attuale sede di residenza, l'incentivo alla *relocation* è definito nella messa a disposizione per un periodo di 36 mesi di un alloggio con canone di locazione a carico dell'azienda; l'assoggettamento fiscale come previsto dalla normativa sarà pari alla rendita catastale e sarà compensato con corrispondente incremento della RAL; resteranno invece a carico dell'assegnatario le spese di conduzione (utenze, spese di condominio, eccetera); il predetto periodo di 36 mesi sarà aumentato di 6 mesi per ogni componente a carico della famiglia in caso di trasferimento stabile documentato, dalla indennità di trasferimento contrattuale ex art. 59 comma 8 CCNL Cemento Industria 29 maggio 2019, dal pagamento delle spese di trasloco, previa emissione di regolare fattura intestata a Testi Cementi o ad Arquata Cementi, nel limite di € 5.000,00 (cinquemila/00), da un contributo mensile spese viaggio, parametrato alla distanza dalla sede di dimora abituale, per la durata di 36 mesi, quantificato sulla base di quattro rientri al mese presso la sede di normale residenza o dimora; in via eccezionale, su eventuale richiesta di singoli lavoratori, per il tramite delle RSU/Segreterie territoriali, anche per distanze superiori ai 70 km, ferma restando la verifica individuale della distanza di percorrenza, che consenta un "pendolarismo" compatibile con la sicurezza del lavoro e stradale, in alternativa alla messa a disposizione dell'alloggio, potrà essere

corrisposta una indennità sede disagiata per la durata di 36 mesi commisurata alla distanza tra la sede di lavoro originaria e quella di destinazione; sulla base delle reali necessità, potrà essere verificata con le Segreterie Territoriali la possibilità del ricorso ad una eventuale vettura di servizio.


5. Per i lavoratori che daranno la propria disponibilità ad essere trasferiti in altra località, l'azienda si impegna a prevedere percorsi di riqualificazione per renderli idonei alla mansione; al termine del periodo di distacco di cui al punto 4. il contratto di lavoro sarà oggetto di cessione tra le cedenti Testi Cementi o Arquata Cementi e la cessionaria Buzzi Unicem S.p.A. presso l'unità locale di destinazione;
6. Testi Cementi ed Arquata Cementi - con effetto immediato, su richiesta delle OO.SS., per i lavoratori che non fossero interessati alla ricollocazione - si rendono disponibili a mettere in campo le risorse per affidare l'incarico di avviare percorsi di mappatura delle competenze, riqualificazione professionale, outplacement, ad un soggetto qualificato che si interfacci con le Istituzioni locali anche al fine di individuare eventuali ulteriori canali e strumenti pubblici (come ad esempio, ma non esclusivamente, le Politiche Attive Lavoro delle Regioni Toscana e Piemonte) tesi a rendere maggiormente attrattivo sul mercato del lavoro locale il personale dei siti dichiarati in chiusura, oltre ad attivare adeguati canali di ricollocazione esterna, sulla base delle indicazioni derivanti dall'analisi del mercato del lavoro territoriale, effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
7. All'interno della procedura ex artt. 24 e 4 legge 223/91, che Testi Cementi ed Arquata Cementi avvieranno in conformità all'art. 8 comma 9 D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, su richiesta delle OO.SS., Testi Cementi ed Arquata Cementi si rendono fin d'ora disponibili ad avviare istanza di CIGS per crisi per cessazione di attività ex art. 44 D.L. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018 n. 130 ("Decreto Genova") prorogato da Legge di Bilancio 2021 (art.1 comma 278) "(...) attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata (...)" per un periodo di 52 settimane rispettivamente per 70 unità Testi Cementi e per 17 unità Arquata Cementi dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022;
8. Si definisce fin d'ora che, su espressa richiesta delle OO.SS., in funzione del fatto che la particolare fattispecie di CIGS prevede esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS, al personale degli stabilimenti succitati sospeso in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, verrà riconosciuto un importo mensile di € 1.000,00 (mille/00) netti a titolo di prestito garantito dall'incentivo all'esodo e da detrarre dall'incentivo

all'esodo da erogarsi alla risoluzione del contratto di lavoro per la durata di almeno 6 (sei) mesi dall'inizio della sospensione in CIGS; prima di sospendere l'erogazione del prestito sarà comunque effettuata una verifica periodica con le parti stipulanti circa la materiale liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS a favore dei beneficiari;

9. Il presente accordo costituisce espressa applicazione dell'art. 8 comma 11 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 che consente ad accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivare alla risoluzione di rapporti di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo alle condizioni di cui ai punti seguenti;

10. Per i licenziamenti non oppositivi di cui al punto precedente, durante la durata della CIGS e per quelli residuali al termine della procedura ex artt. 24 e 4 legge 223/91, l'importo a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale novativa da liquidarsi è definito in € 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi, da erogarsi congiuntamente alle spettanze di fine rapporto ed alla liquidazione delle spettanze contrattuali dovute, entro e non oltre 45 giorni dalla data di risoluzione del contratto di lavoro, previa sottoscrizione di idoneo verbale di conciliazione in sede sindacale, con rinuncia ad eventuali rivendicazioni di ogni tipo derivanti dal rapporto di lavoro, fatti salvi errori e/o omissioni di tipo contabile, di cui si allega copia;

11. Dote assunzione: riconoscimento complessivo di euro € 14.000,00 (quattordicimila/00) lordi da erogare nel triennio a favore del nuovo datore di lavoro che perfeziona un'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a favore di un lavoratore licenziato da Testi Cementi o Arquata Cementi sulla base del presente accordo. L'importo di cui al punto in essere verrà erogato, previa costanza del rapporto di lavoro, secondo le seguenti tempistiche: € 4.000,00 (quattromila/00) lordi al 13° mese di permanenza del rapporto di lavoro; € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi al 25° mese di permanenza del rapporto di lavoro; € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi al 37° mese di permanenza del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di una pluralità di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con diversi datori di lavoro, della durata ciascuno inferiore a tre anni, le doti non utilizzate potranno essere destinate a favore del successivo datore di lavoro, fermo restando il riconoscimento complessivo massimo per la dote. Il riconoscimento potrà avvenire al realizzarsi del presupposto e nelle citate tempistiche mediante emissione di regolare fattura da parte del nuovo datore di lavoro nei confronti di Testi Cementi o Arquata Cementi; la presente dote assunzione sarà





riconosciuta anche al lavoratore subordinato che, dopo la risoluzione del contratto di lavoro, avvii attività imprenditoriale autonoma, con conseguente apertura di partita IVA, mediante emissione di regolare fattura, alle scadenze suindicate.


12. Ad integrazione dell'incentivo di cui al punto 10., al personale che matura il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2026, l'incentivo di cui al punto 10. sarà incrementato del corrispettivo per il pagamento della contribuzione volontaria dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2026, previa presentazione all'azienda di apposita modulistica per il relativo versamento contributivo INPS, in erogazioni annuali;



13. Ad integrazione ulteriore dell'incentivo di cui al punto 10., al personale che maturerà il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2026, viene riconosciuto un ulteriore incentivo lordo mensile di € 534,00 (cinquecento trentaquattro) dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2026, da liquidarsi in erogazioni annuali, previa presentazione della attestazione della maturazione del requisito pensionistico di cui al paragrafo 12, fino alla maturazione del requisito pensionistico (purché entro la data del 31 dicembre 2026).



14. Per il personale che fosse ancora sospeso in CIGS il 30 giugno 2022 e che fosse conseguentemente licenziato per effetto della procedura di licenziamenti collettivi per riduzione di personale da avviarsi preliminarmente al termine della CIGS, con licenziamento avente effetto lo stesso 30 giugno 2022, alle condizioni economiche di cui al punto 10., Testi Cementi S.r.l. ed Arquata Cementi S.r.l. metteranno in campo le risorse economiche per la proroga del servizio di outplacement per ulteriori 12 mesi (dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023) ed una dote formazione presso Enti di Formazione Professionale certificati dalle Regioni competenti per riqualificare il personale non ancora ricollocato e non pensionabile entro il 31 dicembre 2026 sulla base delle esigenze che emergessero dalla mappatura delle competenze e dall'incrocio delle offerte occupazionali dei territori sui quali insistono i due stabilimenti. Qualora il personale licenziato il 30 giugno 2022 e fruitore del trattamento di NASPI al 30 giugno 2023 non fosse ancora stato ricollocato attraverso i servizi forniti da Testi Cementi S.r.l. ed Arquata Cementi S.r.l., le stesse metteranno in campo le risorse economiche per una ulteriore proroga di 12 mesi (1 luglio 2023 – 30 giugno 2024) del servizio di outplacement ed una ulteriore dote formazione presso Enti di Formazione Professionale certificati dalle Regioni competenti. Sullo stato di avanzamento delle attività di outplacement e di formazione saranno effettuati incontri trimestrali specifici tra azienda, fornitore di servizi, organizzazioni sindacali ed istituzioni territoriali



competenti, onde monitorare l'efficacia delle azioni poste in essere ed un eventuale reindirizzo delle stesse.

15. A fare data dal 1 luglio 2021, con cadenza bimestrale, verrà avviato un tavolo di monitoraggio regionale;
16. A fare data dal 1 luglio 2021, con cadenza trimestrale, verrà avviato un tavolo di monitoraggio nazionale;
17. Buzzi Unicem si impegna, per il periodo dal 01/07/2021 al 15/09/2024, ad offrire, prioritariamente al personale sospeso in CIGS, in subordine al personale che avesse accettato il trasferimento in altri stabilimenti del Gruppo, in ulteriore subordine al personale licenziato per effetto dell'accordo di chiusura della procedura di licenziamenti collettivi da avviarsi in conformità all'art. 8 comma 9 D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, la possibilità di ricollocazione nello stabilimento di Settimello e Area Toscana Unical (per il personale licenziato da Testi Cementi) e di Trino e Area Piemonte Unical (per il personale licenziato da Arquata Cementi), a seguito di necessità tecnico-organizzative che emergessero nel frattempo, nel rispetto dei criteri di cui al punto 3;
18. Di tali eventuali esigenze saranno tempestivamente informate le OO.SS. nazionali, territoriali e le RSU competenti.
19. Buzzi Unicem si rende disponibile ad affidare, con oneri finanziari a Suo carico, ad un partner qualificato, ipotizzabile nelle Università degli Studi di Firenze e/o Politecnico di Torino, l'incarico di progettare uno studio di fattibilità sulle ipotesi concrete di reimpiego del sedime di stabilimento, che possa stimolare un riutilizzo del sito a fini anche diversi dalla produzione di cemento, più in linea con la vocazione vitivinicola del territorio, ed eventualmente orientato a produzioni locali sostenibili, bio-economia circolare e valorizzazione delle filiere locali, attività agro-industriali.
20. Di detto progetto, saranno effettuati monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei lavori tra le Segreterie Nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Buzzi Unicem S.p.A.

Letto, confermato, sottoscritto

Testi Cementi S.r.l.

Arquata Cementi S.r.l.

Federbeton